

01 APR. 2022



Esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro (Rif. comma 5 dell'art. 82 del d.lgs 11/7/2017)

STATUTO "CORO ANZOLIM DE LA TOR"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione non riconosciuta denominata "Coro Anzolim de la Tor". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Riva del Garda. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare in ambito nazionale. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPI - FINALITÀ - ATTIVITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 co. 1 lett. i del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale ed artistica, ed in particolare modo quella corale.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà provvedere direttamente, oppure in collaborazione con altre Associazioni, Enti o Istituzioni, all'organizzazione di manifestazioni musicali, corsi, seminari, conferenze, laboratori musicali, rassegne e concerti e ogni altra attività che favorisca l'avvicinamento alla musica corale e la sua diffusione.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ARTICOLO 3 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - SOCI

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci ordinari: persone fisiche che contribuiscono all'attività corale e alla vita dell'Associazione;
- Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che hanno dato un particolare contributo alle attività dell'Associazione. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ARTICOLO 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Si diventa socio ordinario presentando domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Si diventa Socio Onorario su nomina del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con la quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 7- CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione, saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 10- ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; un solo membro potrà essere scelto tra i non Soci;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di associato minorenne il diritto di voto sarà esercitato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, il quale gode inoltre di elettorato attivo.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I Consiglieri durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario per il corretto svolgimento di uno dei punti indicati nell'articolo 20 del presente Statuto, può invitare il Direttore Artistico a partecipare alle proprie riunioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione. (la funzione di Segretario e Tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo);
- d) nominare il Maestro e, sentito il parere dell'Assemblea, deliberare l'eventuale sostituzione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) nominare i Soci Onorari;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Coordina le attività associative, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Collabora con il Presidente e il Maestro al funzionamento e all'organizzazione dell'attività sociale. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci. E' responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alle operazioni di riscossione e di pagamento, alla tenuta delle scritture contabili, alle predisposizioni del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo e a tutto quello che concerne l'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

In caso di dimissioni di un consigliere, da presentarsi per iscritto, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione ammettendo al proprio interno il primo dei non eletti. Egli rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

ARTICOLO 20 - MAESTRO

Il Maestro è il Direttore Artistico dell'Associazione.

E' nominato dal Consiglio Direttivo e può essere invitato a partecipare alle riunioni dello stesso. Egli:

- a) sceglie il repertorio;
- b) redige il calendario delle prove;
- c) segue la preparazione artistica dei coristi;
- d) dirige il coro nei concerti;
- e) propone la partecipazione a concorsi e festival, giornate studio e corsi di approfondimento;
- f) dispone l'audizione per l'ingresso dei nuovi coristi.

ARTICOLO 21- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle erogazioni, contributi volontari, donazioni, oblazioni, lasciti ed eredità e legati, effettuati da enti pubblici e da privati in base alle leggi o liberalità;
- c) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- d) dai proventi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 22 – LIBRI SOCIALI

L'associazione è tenuta a redigere e mantenere i seguenti libri sociali :

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; redige inoltre il conto preventivo.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorgente tra l'Associazione ed i Soci o tra i Soci medesimi, relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto o comunque derivante dal rapporto associativo, sarà devoluta in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio si compone di tre arbitri: due nominati dalle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. Gli arbitri potranno non essere Soci, ed in ogni caso non potranno essere le stesse parti in causa. In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Rovereto.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente e decide a maggioranza. Il lodo è irrituale, pertanto può essere adottato con la massima libertà di forma. La determinazione del Collegio Arbitrale sarà vincolante per le parti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 806 e segg. c.p.c..

ARTICOLO 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 26- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ARTICOLO 27- NORME TRANSITORIE

A decorrere dall'avvenuta istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione, l'Associazione assumerà la denominazione "Coro Anzolim de la Tor APS".

LIQUIDAZIONE		REGISTRATO Add. 01 APR. 2022	
Reg.	Al n. 246	serie 3	
Bollo	Liquidati €	esente	
Sanz.			
Dir.			
Inter.			
TOT			

Paolo Maffezzoli
Presidente
Coro Anzolim de la Tor

IL FUNZIONARIO
ANTONINO CUTRUPÌ
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE A.I.
HILDEGARD OLGA UNGERER



